

## **Modalità operative per la verifica e il controllo in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19, aggiornate ai sensi del D.L. 24/2022**

**Fino al 30 aprile 2022** è fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, di possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. Green pass base), ai fini dell'accesso alla sede aziendale.

Le operazioni di controllo delle certificazioni verdi verranno realizzate attraverso l'impiego dell'app VerificaC19 del Ministero della Salute, resa disponibile su device fornito dell'Azienda, utilizzando la tipologia di verifica "BASE".

**Dal 01 aprile 2022** termina invece l'obbligo di verifica sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei confronti di tutti i soggetti che accedono alla sede per la fruizione di servizi e/o attività di sportello erogati dall'Azienda.

I **soggetti autorizzati** alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, opportunamente formati anche in materia di trattamento dei dati, sono:

- il datore di lavoro;
- per la sede di Via G. D'Annunzio 6 – Treviso, i sigg. Volembini Romano e Polidori Valentino;
- per la sede di Viale della Repubblica 264 – Treviso, i sigg. Venerandi Stefano e Mazzaro Flavio.

È fatto divieto ai soggetti non individuati dall'Azienda di richiedere l'esibizione della certificazione verde.

Durante tali operazioni dovrà essere rispettato il **distanziamento di almeno 2 metri** tra le persone soggette al controllo e le altre in attesa.

Il datore di lavoro potrà, altresì, disporre verifiche a campione sui soggetti presenti nelle sedi aziendali.

All'atto della verifica, il personale formalmente incaricato ed autorizzato al trattamento dei dati personali anche per tali finalità, potrà chiedere l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare le generalità del soggetto che esibisce la certificazione, qualora si tratti di persona non identificata, e/o per la verifica dell'età anagrafica del soggetto finalizzata all'individuazione della tipologia di verifica da effettuare.

Se l'esito della verifica dimostrerà che il soggetto è in possesso della certificazione verde COVID-19, i dati riferiti alla persona controllata non verranno raccolti in alcun modo; non verranno fatte copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità.

Qualora, invece, all'atto della verifica il soggetto non fosse in possesso della prevista certificazione verde COVID-19 in corso di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, lo stesso non potrà accedere alla sede aziendale e sarà invitato ad allontanarsi.

Il soggetto incaricato della verifica dovrà informare nell'immediatezza la Direzione, comunicando a quest'ultima le generalità del soggetto rinvenuto sprovvisto della certificazione verde.

Tale comunicazione potrà avvenire anche per il tramite degli addetti alla gestione del personale i quali per tale incombenza saranno anch'essi formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto.

Nel caso in cui, a seguito di un controllo, dovesse risultare che un soggetto già presente sul luogo di lavoro o, comunque in servizio, sia sprovvisto della certificazione verde normativamente prevista, l'incaricato del controllo dovrà immediatamente allontanare tale soggetto dal luogo di lavoro e segnalare quanto riscontrato

alla Direzione per i provvedimenti di competenza di quest'ultima. In tale ottica il controllore dovrà comunicare le generalità del soggetto controllato.

Unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 è prevista per i soggetti in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, la cui verifica è riservata alla direzione nonché agli addetti alla gestione del personale.

In tal caso pertanto il verificatore dovrà contattare prontamente la Direzione per quanto di competenza di quest'ultima.

Nel caso in cui il Ministero della Salute dovesse rilasciare un codice QR per gli esenti, verificabile con la stessa App VerificaC19, si potrà applicare la procedura di verifica ordinaria testé descritta, senza necessità di riferire alla Direzione ed il soggetto esente dovrà essere autorizzato all'ingresso in sede.

Il lavoratore non in possesso della certificazione verde COVID-19 prevista dalla normativa, che non intenda presentarsi nel luogo di lavoro, dovrà comunicarlo al Settore risorse umane entro le ore 9:00 del primo giorno di assenza, preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo: [settore.personale@atertv.it](mailto:settore.personale@atertv.it).

Il personale addetto alla ricezione di tali comunicazioni dovrà essere autorizzato al trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto.

La mancata o tardiva comunicazione sarà segnalata alla direzione per i provvedimenti conseguenti.

Qualora il lavoratore comunichi il non possesso della certificazione verde prevista dalla normativa o risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per tali giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Si sottolinea che l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dalla citata normativa è punito con una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto, rimanendo ferme le ulteriori conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

I lavoratori non incaricati delle verifiche in oggetto che vengano a conoscenza in qualsiasi modo di informazioni a riguardo delle verifiche o comunicazioni effettuate, sono tenuti a mantenere il riserbo.